



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Roma 28 DIC 1998

2

All'Ufficio Legislativo  
SEDE  
Per il successivo inoltro  
all'Avvocatura Generale  
dello Stato  
Via dei Portoghesi, 12  
00100 Roma

c.a. Avv. Giuseppe Fiengo

N. DEP/DO/1998/33622

Risposta al Foglio del .....

N. ....

Prot. N. .... Allegati: 2 documenti

**OGGETTO:** Corte di Giustizia delle Comunità Europee – **Causa C-388/05** – Ricorso per inadempimento ex art. 226 CE - Parco Nazionale del Gargano. Ampliamento, a seguito di patto d'area, della zona industriale di Manfredonia, nei Valloni e nelle Steppe Pedegarganiche. Violazione della ZPS prevista dalla Direttiva 79/409 CE sull'avifauna.

Si trasmette per il seguito di competenza la documentazione in possesso dello scrivente Ufficio, relativa alla problematica riportata in oggetto e ritenuta utile ai fini della difesa del Governo Italiano contro il ricorso presentato dalla Commissione europea per inadempimento nei confronti delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

In particolare, si tratta di un progetto di sviluppo di un'area industriale (patto d'area) comprendente vari impianti industriali nel territorio del Comune di Manfredonia.

Secondo le denunce a suo tempo pervenute, tale progetto è stato approvato nonostante il significativo impatto sul Sito di Importanza Comunitaria proposto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e, dal 28 dicembre 1998, classificato anche come Zona di protezione Speciale, ai sensi della direttiva "Uccelli", con codice IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche".

Il piano "Patto d'Area" è stato approvato nel marzo del 1998 senza alcuna preliminare procedura di Valutazione d'Incidenza sul sito Natura 2000 in questione.

L'area interessata, oggetto di attività di reindustrializzazione, è localizzata lungo la strada statale 89, tra le località denominate Posta Spiriticchio e Posta Predella, a sud-ovest dell'abitato di Siponto, nel territorio del Comune di Manfredonia.

L'area complessivamente interessa una superficie di 400 ha ed è suddivisa nei diversi lotti identificati quali D3E (ex DI46), zone P.I.P. site a nord della strada statale 89 e D3E (ex DI49) a sud della stessa strada statale 89.

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

SPINNO RUPAVO E S. CAROLU

Dal punto di vista prettamente ambientale, l'incidenza dell'intervento riguarda, con diversi livelli di impatto:

- L'inserimento dello stesso all'interno della perimetrazione della ZPS e SIC IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche", con il conseguente pericolo di riduzione della superficie dell'habitat naturale della Rete Natura 2000;
- Le possibili interrelazioni dell'attrezzamento industriale dell'area con le vicine zone del SIC IT9110008 "Zone Umide della Capitanata" e della ZPS IT9110007 "Palude di Frattarolo".

Secondo informazioni pervenute dalla stessa Regione Puglia con nota del 28 gennaio 2003, allegata in copia, *dall'intervento nel suo complesso, può derivare ed in parte ne è già derivato, un impatto diretto, relativo alla sottrazione di habitat di interesse comunitario del SIC-ZPS "Valloni e Steppe Pedegarganiche" IT9110008, oltrechè si potrebbe determinare un impatto indiretto soprattutto sulla sottostante ZPS "Palude di Frattarolo";*

*La porzione di territorio interessata dall'attrezzamento industriale si colloca marginalmente rispetto al territorio del SIC-ZPS direttamente interessato e la stessa porzione, occupata per il 30/50% della sua estensione da habitat e habitat di specie, rappresenta circa l'1,3% dell'intera superficie del sito "Valloni e Steppe Pedegarganiche".*

*L'analisi territoriale di dettaglio dell'area evidenzia alcuni elementi di pregio, peraltro in gran parte discretamente diffusi nell'intero territorio perimetrato del sito.*

*L'area interessata, già tipizzata quale area di sviluppo industriale nel Piano di Fabbricazione comunale del 1972 e, successivamente nel Piano Regolatore Generale approvato definitivamente nel 1998, costituisce (unitamente all'area industriale dismessa dell'ex Enichem) il territorio individuato dal Comune di Manfredonia ove realizzare gli interventi di cui al Contratto d'Area, stipulato in più riprese, a partire dal luglio 1997, con lo Statdla fine di assicurare il superamento della forte crisi economica occupazionale sviluppatasi nell'area a seguito della dismissione del polo chimico dell'Enichem.*

*A seguito di tale evento infatti l'area di Manfredonia è stata dichiarata quale area di crisi occupazionale nonché quale area a rischio di crisi ambientale in relazione ai fenomeni di inquinamento del suolo e della falda acquifera nell'area Enichem.*

Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione Puglia ha ritenuto di esprimere per l'area industriale posta a nord della s.s. 89, con determina dirigenziale n.21 del 04.02.03 (allegata in copia), parere favorevole all'esclusione del progetto dalla assoggettabilità a VIA regionale, prescrivendo misure di mitigazione sulle componenti acqua, suolo, atmosfera, vegetazione, fauna e paesaggio, nonché l'azione di controllo e di verifica sui singoli progetti di insediamento industriale.

L'attrezzamento dell'area industriale a sud della S.S. n.89 viene invece assoggettato alla procedura di VIA regionale secondo quanto disposto dalla l.r. n.11/2001, orientando il relativo studio oltre che al necessario approfondimento delle azioni di compensazione per la sottrazione di habitat e habitat di specie, anche all'esigenza della salvaguardia del Vallone di S. Spiriticchio e della limitrofa depressione circolare denominata pulo di S. Leonardo, nonché della riduzione/eliminazione di ogni possibile rischio di incidenza negativa nella limitrofa area ZPS IT9110007 "Palude di Frattarolo", posta a valle dell'ex DI49.

La Commissione Europea ha fatto osservare, con nota prot. C820042272 del 07.07.04, che, sebbene l'intervento sia da configurarsi come necessario per poter far fronte alla rilevante crisi socio economico occupazionale dell'area di Manfredonia, tuttavia si sarebbero dovute adottare adeguate misure atte a compensare la sottrazione di una porzione di habitat che, quantunque piccola rispetto all'intera superficie del sito, era comunque in buono stato di conservazione.


La Regione, onde far fronte alle contestazioni sollevate dalla Commissione, e, preso atto dell'avvenuto impatto negativo sul sito, ha manifestato la propria disponibilità a risolvere al più presto il caso, valutando l'opportunità di procedere ad una revoca della suddetta determina e prendendo in considerazione la necessità di attuare adeguate misure compensative che prevedano o l'ampliamento del sito esistente o l'individuazione di un nuovo sito con peculiarità faunistiche e vegetazionali paragonabili alla superficie di habitat compromessa.

A seguito di un incontro tenutosi in data 18 ottobre 2005, presso questa sede con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Manfredonia e rappresentanti di questa Direzione, la Regione ha trasmesso a questo Ufficio la nota prot. 668 del 20 ottobre u.s., allegata in copia, con la quale esprime il proprio impegno a formulare una nuova istruttoria relativamente alle aree industriali site nel territorio del Comune di Manfredonia (insula D46, D49 ed area PIP) considerate in maniera unitaria; tale nuova istruttoria sarà tesa ad inquadrare il problema dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale del sito della Rete Natura 2000 interessato dagli interventi e delle aree a questo attigue attraverso la predisposizione di appositi piani di gestione, di misure compensative, di misure di mitigazione e contrattuali onde garantire il mantenimento della coerenza globale strutturale e funzionale della Rete Natura 2000.

Nello stesso tempo la Regione avrebbe provveduto alla stipula di una Convenzione con il Comune di Manfredonia al fine di attuare le azioni che saranno individuate nel corso della Valutazione di cui sopra.

Non appena perverranno ulteriori elementi dalla Regione Puglia, si provvederà tempestivamente alla trasmissione degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Aldo Cosentino)



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



